



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli Nord - Terza sezione civile - in persona del dott. Michelangelo Petruzzello, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel processo civile iscritto al n. [REDACTED] del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno [REDACTED] avente ad oggetto: bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) - opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria

TRA

*Parte\_1* (c.f.: *C.F.\_1* ), rappresentato e difeso dell'Avv.

[REDACTED] (c.f.: *C.F.\_2* ), elettivamente domiciliato in [REDACTED]  
[REDACTED]

OPPONENTE

E

*Controparte\_1* c.f.: *P.IVA\_1* ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] (c.f.: *C.F.\_3* )

OPPOSTA

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. *Parte\_1* proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. [REDACTED], con il quale il Tribunale di Napoli nord gli ingiungeva il pagamento della somma di euro € 15.950,06, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio liquidate in euro 154,50

per spese ed euro 450,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, in favore della *Controparte\_1*

L'opponente eccepiva la mancata verifica del merito creditizio da parte dell'opposta, la quale gli aveva concesso 3 distinti finanziamenti senza valutare se la sua capacità reddituale gli avrebbe consentito di restituire gli importi erogati. Ciò, nella prospettiva assunta da parte opponente, comporterebbe una responsabilità risarcitoria in capo all'istituto di credito. L'opponente chiedeva poi l'annullamento del decreto ingiuntivo in quanto la banca non era riuscita a provare, in fase monitoria, l'esistenza e la consistenza del credito ingiunto. Secondo l'opponente, infatti, l'allegazione dei saldaconto relativi al rapporto, che erano sufficienti ad ottenere il decreto ingiuntivo, non poteva ritenersi sufficiente a provare l'esistenza del credito anche nella fase di opposizione.

Si costituiva la *Controparte\_1* la quale osservava di aver acquisito tutte le informazioni necessarie per valutare il merito creditizio dell'opponente, e che non sussistevano ostacoli all'erogazione dei finanziamenti. Essa riteneva, inoltre, che la documentazione contabile depositata in fase monitoria fosse sufficiente a provare l'esistenza e l'entità del credito azionato.

2. L'opposizione è infondata e va pertanto respinta.

In primo luogo, va disattesa l'eccezione relativa alla omessa valutazione da parte della banca del merito creditizio del cliente.

Com'è noto l'art. 124 bis del T.U.B. (rubricato: "Verifica del merito creditizio") prevede che *"prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente"*.

Tale normativa però non ha previsto una specifica sanzione per il caso in cui il finanziatore non proceda ad una valutazione del merito creditizio nelle operazioni di credito al consumo, sicché non è possibile ricavarne, quale conseguenza, la nul-

lità del rapporto o l'inoperatività delle obbligazioni che ne sono derivate. Non è però impedito al consumatore, in caso di omessa o insufficiente valutazione del merito creditizio, di rilevare comunque la violazione degli obblighi di correttezza ex art. 1175 c.c. per ottenere il risarcimento del danno sofferto per effetto di una mancata specifica informazione. Sebbene la doglianza dell'opponente sembrerebbe muoversi in tal senso, egli però non ha formulato specifica e autonoma domanda volta ad accertare la responsabilità precontrattuale della banca e a ottenerne il relativo risarcimento del danno; né risulta altrimenti specificato e quantificato il danno patito né tantomeno il nesso causale tra questo e la condotta tenuta dalla banca.

Anche l'eccezione relativa alla carenza di prova del credito non ha pregio.

Esaminando la documentazione versata agli atti di causa ci si avvede agevolmente che l'opposta ha depositato gli estratti conto relativi ai rapporti per cui è causa. I documenti risultano sufficientemente analitici e dettagliati, così da rappresentare in maniera puntuale l'andamento dei rapporti intervenuti tra le parti, sia rispetto ai contratti di finanziamento, per i quali è stata data prova degli importi ancora da restituire, sia per ciò che concerne la carta revolving, per la quale sono state indicate le relative poste attive e passive. L'opponente non ha mai contestato in dettaglio le singole voci degli estratti conto depositati, limitandosi ad affermare che gli stessi non sarebbero sufficienti a supportare l'emanazione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 50 del TUB.

Come già ricordato, tuttavia, i documenti allegati sono forniti di sufficiente specificità, non solo per poter giustificare l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma anche per fornire la prova del credito nel giudizio di merito.

5. Le spese seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

definitivamente pronunciando:

a) respinge l'opposizione;

b) condanna l'opponente a rifondere le spese processuali all'opposta, liquidandole in ████████ € per compensi e in ████████ € per rimborso spese forfettarie, oltre cp ed iva se dovuti.

Così deciso in Aversa, il 20/08/2025.

*Il Giudice*

*dott. Michelangelo Petruzzello*